

Reg. CONTR. n° 27/27-2020
dd. 08.08.2020

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE N° 173/2020 DEL 02/01/2020
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TRIESTE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA

GIULIANO ISONTINA

Oggetto: Affidamento di un servizio legale di supporto giuridico legale al RUP nell'ambito della gestione del contratto di partenariato pubblico privato di concessione di servizi avente ad oggetto la manutenzione e gestione delle infrastrutture ospedaliere connessa ad interventi strutturali finalizzati al risparmio e contenimento energetico.

CONTRATTO D'APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (C.F. e P.IVA 01337320327), con sede legale in Trieste, Via Costantino Costantinides n. 2, Parco di San Giovanni, nella persona del Direttore Generale dell' Azienda, dott. Antonio Poggiana, nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 2266 del 27 dicembre 2019, qui di seguito denominata Appaltante

E

Lo Studio legale NCTM, con sede legale in Milano, via Agnello n. 12, C.F. 12988470154, nella persona del Dott. Piermauro Antonio Carabellese, nato a Milano (MI) il 05/05/1958, C.F. CRBPMR58E05F2051, in qualità di Legale rappresentante e membro del Comitato esecutivo, come risulta dall'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dello Studio legale NCTM, depositato agli atti di questa Amministrazione, qui di seguito denominato Appaltatore

PREMESSO

che con decreto n. 717 del Direttore Generale, in data 10.08.2020, è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore dell'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma

2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, del Servizio di Supporto giuridico, di tipo continuativo, alla stazione appaltante ed al responsabile del procedimento relativo al contratto di partenariato pubblico privato di concessione di servizi, avente ad oggetto la manutenzione e gestione delle infrastrutture ospedaliere connessa ad interventi strutturali finalizzati al risparmio e contenimento energetico, ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 9 — CIG n. 8385833050, per l'importo di aggiudicazione di € 148.679,00, oltre CPA e IVA, allo Studio Legale NCTM.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 2 — DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti e i relativi allegati, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: la proposta dello Studio Legale NCTM, la Descrizione della struttura organizzativa dedicata alla commessa, con relativi curricula del Gruppo di lavoro; l'impostazione metodologica per lo svolgimento delle attività; l'Offerta economica. Conseguentemente, per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di supporto giuridico legale, consistente nello svolgimento delle attività previste nei documenti che fanno parte del contratto, relativo al contratto di partenariato pubblico privato di concessione di servizi, avente ad oggetto la manutenzione e gestione delle infrastrutture ospedaliere connessa ad interventi strutturali finalizzati al risparmio e contenimento energetico.

Nell'ambito del servizio affidato, quale servizio aggiuntivo compreso nel compenso previsto per i servizi legali di cui sopra, sarà svolto analogo supporto per le attività di RUP in ordine al programma degli investimenti aziendali, finalizzati all'adeguamento degli edifici esistenti.

L'attività di assistenza legale sarà prestata garantendo una disponibilità 24/7 (24 ore su 24 e 7 giorni su 7), anche durante le festività.

In particolare, tenuto conto che l'Appaltatore dovrà garantire la presa in carico della questione entro due ore (con sospensione della decorrenza del termine tra le ore 00:00 e le ore 06:00) dovrà rendere le seguenti prestazioni e redigere i conseguenti atti:

Formulazione di pareri orali che non importino informativa e studio particolare: entro un massimo di 6 ore dalla presa in carico della questione.

i. Formulazione di pareri scritti da rendere in via formale o informale (ad es. via email), che importi informativa e studio particolare: tra un minimo di 3 (tre) ore ad un massimo di 1 (uno) giorno lavorativo per pareri di non particolare complessità, entro un massimo di 2 (due) giorni lavorativi per pareri scritti di particolare complessità.

ii. Predisposizione e revisione degli atti delle procedure, delle convenzioni, dei contratti (si distingue a seconda della tipologia di attività richiesta):

- Predisposizione di modelli standard: 3 giorni lavorativi;
- Predisposizione di atti/contratti sulla base di modelli già approvati: 2 giorni lavorativi;
- Revisione di atti/contratti già predisposti dalla Stazione appaltante: 1 giorno lavorativo.

iii. Predisposizione e revisione di note, richieste di chiarimenti a quesiti, memorie avverso esposti o istanze:

- Che non importino studio e informativa particolare: 1 giorno;
- Che importino studio e informativa particolare: 2 giorni.

Le prestazioni della precedente tabella sono incrementate dalle specifiche attività offerte dall'Appaltatore in sede di proposta, nonché da ulteriori prestazioni che verranno richieste dall'Appaltante. Per quanto riguarda le tempistiche di esecuzione indicate, l'Appaltante potrà ampliare i termini indicati in base a ragionevoli circostanze su richieste dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà interfacciarsi, mediante riunioni e colloqui telefonici, oltre che con i funzionari dell'Appaltante, anche con i soggetti, che a vario titolo collaborano con l'Azienda, e i cui nominativi verranno comunicati all'Appaltatore.

L'Appaltante collaborerà con l'Appaltatore mettendo a disposizione tutta la documentazione disponibile ai propri atti e prestando la propria disponibilità ad approfondire le varie tematiche al fine della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore deve svolgere le prestazioni affidategli secondo la diligenza qualificata, avuto riguardo alla natura dei servizi forniti e comunque facendo tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse dell'Appaltante all'esatto adempimento.

L'Appaltatore è dunque tenuto a fornire tutte le prestazioni, anche non specificatamente indicate, che il presente Contratto, la natura dei servizi, gli usi e la diligenza contemplano come dovute e/o necessarie al pieno soddisfacimento delle esigenze dell'Appaltante nel rispetto degli obiettivi dell'appalto.

ART. 4 — TEAM APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eseguire l'appalto con professionisti iscritti all'albo degli Avvocati destinando a tal fine il team previsto in sede di proposta, composto da 5 professionisti (di cui 3 di qualifica senior e 2 di qualifica junior) in grado di eseguire le prestazioni

richieste secondo quanto prescritto dal presente Contratto e dalle norme in vigore.

I professionisti componenti il team, oltre a garantire una marcata competenza ed esperienza in materia di realizzazione di contratti pubblici mediante appalto e finanza di progetto, devono possedere competenze eterogenee tali da poter fornire un supporto completo ed adeguato alle valutazioni legali e procedurali richieste.

A tal fine, il team dell'Appaltatore deve comprendere una pluralità di professionisti iscritti all'Albo degli avvocati, esperti nei vari settori ritenuti dall'Appaltatore stesso utili alla costituzione di un team di lavoro pluri-specialistico.

L'Appaltatore, con oneri a proprio carico, dovrà inoltre dotarsi di tutte le risorse logistiche e strumentali necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dell'appalto.

L'Appaltante potrà in qualsiasi momento disporre con comunicazione motivata la sostituzione di uno o più componenti del team dell'Appaltatore e quest'ultimo sarà tenuto a provvedervi entro il termine di 15 giorni, naturali, successivi e continui dalla comunicazione stessa con un profilo approvato dall'Appaltante.

ART. 5 - DURATA

La durata dell'appalto è prevista in tre anni dal verbale dell'avvio dell'esecuzione.

Rimane beninteso che la durata potrà risultare ampliata in funzione degli eventi e delle specifiche circostanze che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

ART. 6 — AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo, presunto e non garantito, per le prestazioni contrattuali è pari a:

a) € 129.286,00;

b) € 19.393,00, pari al 15% dell'importo di cui al precedente punto a), quale

rimborso forfetario delle spese generali;

oltre CPA e IVA.

Il corrispettivo è comprensivo, inoltre, di tutti gli oneri e spese, comprese quelle di viaggio e trasferta, necessarie per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 7 - PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale garantito verrà liquidato, previa verifica del rispetto delle prestazioni richieste, e parere favorevole da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto sull'attività svolta dall'Appaltatore, secondo le seguenti scadenze:

- **30% al 15 ottobre 2020;**
- **25% al 15 ottobre 2021;**
- **25% al 15 ottobre 2022;**
- **20% al 31 luglio 2023.**

L'Appaltante, a seguito delle previste verifiche, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro trenta giorni naturali, successivi e continui dalla data di ricezione della relativa fattura.

Ai sensi dell' art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50% del corrispettivo stesso. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e ricezione della fattura relativa all'importo delle ritenute.

Tali fatture dovranno essere intestate a: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (C.F. e P. IVA 01337320327), con sede legale in Trieste, Via Costantino Costantinides n. 2, Parco di San Giovanni, e dovranno riportare il seguente Codice

Univoco Ufficio: HCGJR2.

Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art.25 della L. n.89 del 23.06.2014 di conversione del D.L. n. 66/2014.

ART. 8 — RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni contenute nei documenti contrattuali. A tale fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa e dal presente Contratto, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 9 — VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, firmato anche dall'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica della regolarità del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni contenuti nel contratto, entro 5 giorni redige

il verbale di ultimazione delle prestazioni e contestualmente ne rilascia il relativo certificato. Il verbale dovrà essere sottoscritto anche dall'Appaltatore.

ART. 10 — VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio oggetto del presente Contratto è sottoposto a verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto confermata dal Responsabile del procedimento. Le attività di verifica di regolare esecuzione sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali non oltre tre mesi dalla data della loro ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; la descrizione delle operazioni di verifica di regolare esecuzione; l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore; la certificazione di regolare esecuzione. E' fatta salva la responsabilità, dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a prestazioni non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione.

ART. 11 — DEPOSITO CAUZIONALE

L'Appaltatore, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall'Appaltante, consegna deposito cauzionale a mezzo fideiussione assicurativa n. 900002150296, emessa in data 26.08.2020, rilasciata da Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 301 di Milano, per un importo pari a € 14.867,90,- calcolato ai sensi dell' art.103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016,

contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di escussione della fideiussione l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista entro il termine perentorio comminato dall'Appaltante.

ART. 12 — PENALI

Per ogni inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, comunque accertati, l'Appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali di natura pecuniaria. Il rilievo dell'inadempimento - comunicato a mezzo pec - e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza dell'Appaltante e l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione in merito. La misura delle penali è stabilita, dall'Appaltante, a proprio giudizio insindacabile. Fatto salvo quanto previsto ai successivi due capoversi del presente articolo, la misura delle penali è stabilita fino all'importo massimo di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

Nel caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, potrà essere applicata una penale nella misura giornaliera pari al 1 per mille dell'importo contrattuale al netto di IVA per ciascun giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

L'importo delle penali comminate dovrà essere versato nel termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà l'inadempimento. Decorso infruttuosamente tale termine l'Appaltante provvederà,

senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo ad nutum all'incameramento di una quota del deposito cauzionale pari all'ammontare della penale stessa.

E' fatto salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dall'inadempimento dell'Appaltatore.

ART. 13 --- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente Contratto, di leggi o regolamenti.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Appaltante.

E', inoltre, facoltà dell'Appaltante procedere alla risoluzione del contratto in particolare qualora:

- 1) L'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) L'applicazione delle penali previste all'art. 13 raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) Il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) L'Appaltatore reiteri l'inadempimento contrattuale, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità e fattispecie;
- 5) L'Appaltatore ceda il medesimo contratto.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto, in caso di escussione della fideiussione di cui al precedente art.12, il mancato reintegro della medesima garanzia

per la quota escussa entro il termine assegnato dall'Appaltante.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Aggiudicatario, della comunicazione di risoluzione inviata a mezzo pec.

In caso di risoluzione, l'Appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 12, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., l'Appaltatore si impegna a comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la

risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Trieste in via esclusiva.

ART. 16 — SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO

Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

ART. 17 — TUTELA DELLA PRIVACY

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003.

Si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art.13 del D.Lgs.n. 196/2003 — Codice in materia di protezione dei dati personali, senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti nel documento "Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti/fornitori" allegato al Disciplinare di gara.

ART. 18 — NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore presso la Repubblica italiana.

ART. 19 — IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 64271972 e art. 6 D.M. 14/06/2014).

Il pagamento verrà effettuato dall'Appaltante e rimborsato dall'Appaltatore a seguito di richiesta.

Il Direttore Generale F.to Antonio Poggiana

Studio Legale NCTM F.to Piermauro Antonio Carabellese

Sono specificamente approvati per iscritto, ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c., gli artt.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE N. 173/2020 DEL 02.01.2020
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TRIESTE

2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del presente contratto.

Studio Legale NCTM F.to Piermauro Antonio Carabellese

Firmato digitalmente ex art. 24 del C.A.D. — Codice dell'Amministrazione Digitale

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.